

## SINTESI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA INDETTA CON LA DELIBERA N. 184/23/CONS

Nel presente documento viene riportata una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 184/23/CONS del 13 luglio 2023, concernente *la rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all'art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 455/19/CONS, nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 99/23/CONS*, con particolare riferimento al testo e alle domande contenute nel documento di consultazione di cui all'Allegato A alla suddetta delibera.

L'elenco dei rispondenti alla consultazione è riportato in allegato al presente documento. Al riguardo, si evidenzia che non vi è stata un'ampia partecipazione dei soggetti operanti nel mercato: infatti solo due dei tre operatori di rete nazionali e un solo fornitore di contenuti radiofonici digitali (oltre a un'Associazione di operatori) hanno ritenuto opportuno intervenire direttamente.

In premessa si osserva che, tra tali rispondenti, più soggetti esprimono una sostanziale condivisione dei contenuti del documento di consultazione (allegato A alla delibera n. 184/23/CONS), rilevando come nello stesso si analizzi dettagliatamente lo stato della piattaforma radiofonica digitale in ambito nazionale anche dal punto di vista delle condizioni operative, delle caratteristiche e della copertura di servizio delle reti DAB+ in Italia, fornendo una disamina corretta, necessaria e utile per definire l'ultima fase di implementazione dei servizi radiofonici in tecnica digitale.

Un rispondente ricorda invece che, come chiarito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8574/2022 e ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1980/2023, preconditione per la determinazione di un nuovo *must-carry* sul blocco di frequenze della RAI è l'accertamento che *“la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l'adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l'imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi”*. A tal proposito, il rispondente evidenzia la necessità che, nel compiere le proprie valutazioni istruttorie, l'Autorità si riferisca non già al *Contratto di Servizio* (di seguito, *CdS*) 2018-2022, scaduto il 30 settembre 2023, bensì allo schema del nuovo *Contratto di Servizio 2023-2028* (già licenziato con parere favorevole dalla Commissione di Vigilanza Parlamentare e trasmesso alla RAI il 4 ottobre u.s. per la negoziazione e la sottoscrizione da parte della RAI e del Ministero) e tenga in considerazione, come indicato da questo schema di CdS all'art. 15, comma 9, l'esigenza che la RAI assicuri *“elevata capacità del suono”* nella *“distribuzione di tutta la propria offerta radiofonica nazionale e locale”*. In particolare, il rispondente esclude che, ai sensi

dello stesso CdS, il *must-carry* possa essere imposto sul blocco DAB+ riservato alla Concessionaria, nel momento in cui anche solo un programma del servizio pubblico si debba attestare su una qualità audio percepita meramente “sufficiente”.

Alla luce delle suddette circostanze, il rispondente, nell’evidenziare come il contesto regolamentare in cui si inserisce il presente procedimento sia caratterizzato da estrema fluidità, formula all’Autorità istanza di sospensione del procedimento in parola, non solo in attesa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 12281/2023 (che ha annullato i provvedimenti di assegnazione delle frequenze delle reti nazionali DAB+ nominate RN1 e RN3), provveda alla riassegnazione, agli operatori RAI ed EuroDAB Italia, dei diritti d’uso delle predette reti nazionali, ma anche in attesa della definitiva sottoscrizione del menzionato Contratto Nazionale di Servizio 2023-2028 tra il MIMIT e Rai, che contiene numerose proposte innovative rispetto al precedente.

Di seguito, sono riportate le osservazioni formulate dai soggetti rispondenti in risposta ai quesiti posti dall’Autorità nell’Allegato A della delibera n. 184/23/CONS.

***Quesito 6.1: “Il rispondente ha ulteriori informazioni o osservazioni circa il quadro di riferimento della questione oggetto della presente consultazione e sopra descritto nelle sezioni da 2 a 4?”***

Con riguardo al quadro di riferimento in cui il presente procedimento si inserisce, un rispondente sostiene che l’Autorità si basi su una definizione o interpretazione della “*fase di avvio dei mercati*” alquanto superata. Nel dettaglio, il rispondente sostiene che la “*diffusione commerciale*” è concetto riferibile al livello di penetrazione relativa delle autoradio con sintonizzatore DAB+ tramite verifica sulle vetture di nuova immatricolazione, mentre più difficilmente può essere adattabile a una verifica in termini assoluti del possesso di detti ricevitori da parte della metà della popolazione italiana. Anche considerando che pochi acquistano oggi ricevitori radiofonici domestici, il parametro appare oltre che anacronistico, impossibile da raggiungere. Il rispondente, inoltre, ritiene che l’Autorità non tenga in considerazione che la definizione della “*fase di avvio dei mercati*” espressamente rimandi (con il richiamo all’art. 13, comma 5, lett. c, del Regolamento di cui alla delibera n. 664/09/CONS s.m.i.) al raggiungimento, con copertura portatile *outdoor*, della “*più elevata percentuale della popolazione*”, dando invece, oltre il dettato regolamentare, significativa valenza anche alla copertura territoriale da parte delle reti in esercizio. Ad ulteriore avviso del rispondente, il livello di sviluppo delle reti locali non dovrebbe poter rilevare per determinare la necessità o meno della prosecuzione del *must-carry* in carico a operatori di rete nazionali. In conclusione, parlare di “*fase di avvio dei mercati*” poteva avere senso nel 2009, al tempo della prima pubblicazione del Regolamento DAB, ma non più nel 2023 quando continuare a sostenere questa impostazione rischia di creare distorsioni del mercato.

Quale ulteriore elemento da tenere in considerazione nel procedimento in esame,

il rispondente richiama poi la sentenza 12281/2023 con cui il TAR Lazio ha annullato i provvedimenti ministeriali di assegnazione dei diritti d'uso delle reti nazionali di radiodiffusione sonora n. 1 e n. 3, segnalando come la stessa sentenza, a proprio dire, evidenzia le differenze in termini di decomponibilità tra la rete RN3 e le altre due reti nazionali; differenze ritenute dal rispondente tutt'altro che irrilevanti al fine di consentire alla Concessionaria del servizio pubblico la diffusione dell'informazione diversificata per regione, così come degli altri servizi per le minoranze linguistiche, ora maggiormente rilevanti anche ai sensi del nuovo CdS. Atteso inoltre che, ai sensi della sentenza sopra citata, il MIMIT dovrà riassegnare i diritti d'uso delle reti RN1 e RN3 *“all'esito di una valutazione comparativa da effettuare sulla base di criteri prefissati”*, il rispondente ritiene che l'Autorità possa attendere il consolidamento di tale procedura per provvedere alla rideterminazione dell'obbligo di cessione di capacità trasmissiva in capo alla RAI.

Fatte salve tali preliminari osservazioni, il rispondente, nel proprio contributo alla consultazione, illustra, pur non auspicandola, una possibile soluzione di composizione del *multiplex* della Concessionaria del servizio pubblico che individua una quota di capacità trasmissiva “disponibile”, sotto determinate condizioni, per fini diversi dagli “obiettivi del servizio pubblico”, ipotizzando un abbassamento, per quanto possibile limitato, degli attuali ed ottimali livelli di qualità audio del servizio pubblico radiofonico digitale. In sede di audizione, tuttavia, in ragione di quanto previsto nel più recente parere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha reso sullo schema di Contratto Nazionale di Servizio tra il MIMIT e Rai, il rispondente osserva che il predetto atto contiene rilevanti proposte emendative circa l'obbligo di trasmissione sulla piattaforma DAB+ dei programmi radiofonici delle minoranze linguistiche e di ritrasmissione dei programmi radiofonici delle emittenti estere di interesse per le minoranze linguistiche. Il rispondente riferisce che le proposte della Commissione sono al momento oggetto di negoziazione tra Rai e il MIMIT; laddove siano effettivamente inserite nell'accordo le sopra descritte previsioni, Rai si troverebbe a dover sostenere ulteriori oneri di trasporto rispetto a quelli già considerati nel procedimento in questione dall'Autorità per la valutazione delle esigenze del servizio pubblico.

Da altro punto di vista, un rispondente pone l'accento sulla differenza di estensione dei servizi e delle coperture tra la rete gestita dalla Concessionaria pubblica e quelle degli operatori nazionali privati, ritenendola ingiustificabile in considerazione del fatto che i tre soggetti hanno avuto negli anni le medesime autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione e i medesimi diritti d'uso relativi alle prime 16 aree regionali pianificate con le delibere Agcom, a partire da quella del Trentino nel 2012. Il rispondente evidenzia, in particolare, la contraddizione in cui è incorsa e, tuttora, incorre RAI, laddove, da un lato, in sede di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato avverso il *Regolamento DAB* e nei ricorsi successivi (sia avverso il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ sia avverso

l'assegnazione dei diritti d'uso per i *multiplex* nazionali) evoca la sua missione di servizio pubblico e gli obblighi derivanti dai contratti di servizio con lo Stato sottoscritti negli ultimi venti anni, dall'altro si limita alla sola fornitura di contenuti, senza investire nello sviluppo della rete, così contravvenendo all'obbligo di copertura DAB+ al 60% della popolazione, a suo carico già da decenni.

Parimenti, ad avviso del rispondente, la condotta di RAI stride con le richieste della stessa Concessionaria di individuare la data di *switch off* delle diffusioni analogiche FM. Nel rimarcare la notevole valenza politica che l'azione della Concessionaria avrebbe dovuto avere, in virtù dei compiti che lo Stato le affida con notevoli finanziamenti, al fine di sostenere lo sviluppo dell'intero comparto radiofonico, il rispondente evidenzia come tale compito sia stato del tutto disatteso da RAI e come la missione di servizio pubblico per l'avvio dei servizi DAB+ sia stata, nei fatti, svolta in questi anni solo dagli operatori nazionali privati e dalle imprese che li compongono, del che sarebbero prova i dati pubblicati dall'Autorità nel testo in consultazione. Il ritardo della RAI nello sviluppo della propria rete di radiodiffusione è, a giudizio del rispondente, da stigmatizzare, dacché esso avrebbe rallentato e continuerebbe a rallentare l'evoluzione del settore, esponendo la radiofonia italiana, l'intero comparto pubblico e privato al rischio di soccombere all'avanzare delle nuove tecnologie e all'affermarsi dei servizi IP; tale rischio, secondo quanto sostenuto dal rispondente, sarebbe stato arginato solo grazie all'iniziativa degli editori radiofonici nazionali privati.

In sede di audizione, il rispondente lamenta i problemi derivanti dall'attuale situazione di stallo del settore, di cui la RAI, attraverso un'azione più rivolta al contenzioso giurisdizionale che alla fattiva attività di sviluppo delle reti, è una delle principali cause. Lo stesso inoltre riporta di avere già effettuato lo *switch* alle nuove frequenze di piano di oltre 100 impianti, di cui la quasi totalità sul versante adriatico, e lamenta di non poter procedere celermente all'attivazione di nuovi impianti perché le frequenze individuate dal PNAF DAB dell'Autorità risultano ancora occupate dagli operatori di rete locali e pertanto di fatto non disponibili.

Un rispondente rileva che, in generale, sia RAI che i consorzi privati hanno operato sinora sul mercato con un atteggiamento di *foreclosing* verso i fornitori indipendenti, teso a scoraggiare il loro ingresso sul mercato. Il rispondente evidenzia, altresì, come l'obiettivo di garantire una maggiore apertura della piattaforma radiofonica digitale e l'accesso alle Unità Capacitive (CU) disponibili sui *multiplex* DAB nazionali da parte di soggetti terzi rispetto alla Concessionaria e ai soci delle due società consortili presenti potrà dirsi pienamente raggiunto laddove si tenga conto delle seguenti prescrizioni: (i) durata minima, almeno biennale, del contratto di cessione di capacità, prevedendo la possibilità di rinnovo tacito per uguale periodo alle medesime condizioni; (ii) elaborazione di un piano di sviluppo della rete trasmissiva, con l'indicazione da parte di Rai e dei Consorzi dell'arco temporale in cui prevedono di raggiungere determinati obiettivi di copertura del territorio (RAI è da anni ferma a una copertura effettiva di circa

il 32% del territorio); (iii) corrispettivo della cessione di capacità trasmissiva direttamente proporzionale alla copertura della rete esistente al momento della sottoscrizione del contratto, in ossequio a quanto disciplinato dall'Art. 14-*bis* del Regolamento (delibera 664/09/CONS s.m.i.), che prevede che la cessione di capacità trasmissiva riservata ai fornitori contenuti radiofonici avvenga sulla base di condizioni economiche eque e ragionevoli.

***Quesito 6.2: “La Concessionaria del servizio pubblico ha ulteriori elementi da fornire riguardo alla propria posizione come esposta nella sezione 4 precedente?”***

La Concessionaria ribadisce le osservazioni in precedenza espresse e riportate nella sezione 4 del documento in consultazione, integrate con quanto precisato in premessa e modulate alla luce della sentenza n. 12281/2023 con cui il TAR Lazio ha annullato i provvedimenti ministeriali di assegnazione dei diritti d'uso delle reti nazionali n. 1 e n. 3 (pertanto il punto 41 del testo in consultazione deve considerarsi, a proprio dire, superato).

***Quesito 6.3: “Il rispondente ha osservazioni o diversa opinione circa la proposta dell’Autorità di confermare l’obbligo di must-carry in capo alla RAI come sopra descritto nella sezione 6? Il rispondente illustri e motivi le proprie considerazioni con sufficiente grado di dettaglio, sia sul piano tecnico che regolamentare.”***

Un rispondente contesta il fatto che le esigenze a cui il servizio DAB+ risponde sarebbero limitate ad un ascolto in ambienti di per sé rumorosi (gli autoveicoli) o da dispositivi portatili di piccole dimensioni con altoparlanti integrati dalla resa sonora ben lontana dalla qualità “studio”. Queste, come anche l’idea che lo spazio da RAI dedicato al PAD sia inutile (o sovradimensionato) in quanto, per motivi di sicurezza alla guida, i *display* delle autoradio non dovrebbero distrarre troppo, sono affermazioni che secondo il rispondente si porrebbero in contrasto con l’alta qualità audio che il servizio digitale dovrebbe garantire, senza considerare che le automobili moderne, soprattutto elettriche o ibride, hanno abitacoli anche silenziosissimi. Peraltro, con riferimento a dati che potrebbero distrarre chi è alla guida, il rispondente evidenzia che l’autoradio consente la fruizione del servizio anche a vettura ferma, come anche che l’*infotainment* è fruibile anche dai passeggeri. In ogni modo, indipendentemente dall’incontestabile maggior fruizione da parte dell’utenza dei servizi radiofonici in mobilità piuttosto che in casa, il rispondente ritiene che il servizio DAB+ non possa non tutelare, con la massima qualità audio che ci si aspetta da un servizio digitale innovativo rispetto a quello FM, anche l’utente che decida di acquistare un ricevitore domestico DAB+, magari di alta gamma. Evidenzia, inoltre, il paradosso di una ricostruzione nella quale di fatto si prende in considerazione la sola fruizione del servizio in mobilità (tramite autoradio), mentre si mantiene nel Regolamento una definizione della “fase di avvio dei mercati” legata anche alla diffusione commerciale dei ricevitori domestici.

Lo stesso rispondente contesta anche l’affermazione contenuta al punto 73 del

documento in consultazione secondo cui un “*livello pienamente adeguato rispetto alle esigenze di servizio*” possa essere garantito ad un programma musicale con 48 CU. Sotto un profilo competitivo, il rispondente ritiene inaccettabile la suddetta ipotesi di composizione del *multiplex* della RAI, fintantoché verrà mantenuta in vigore la previsione regolamentare che consente ai fornitori di contenuti indipendenti (in concorrenza con altri fornitori potenzialmente interessati alla medesima limitata risorsa) di avanzare istanza per la cessione di un modulo di capacità trasmissiva del blocco DAB+ della RAI pari a 72 CU. In altri termini, il rispondente ritiene non accettabile che ad un programma di un fornitore di contenuti indipendente (che non soggiace ad alcun onere in merito alla qualità del servizio) possa essere dedicata una quota di capacità trasmissiva superiore a quella dei programmi del servizio pubblico. Sotto un profilo di qualità del servizio, il rispondente ritiene che l’Autorità sia tenuta a verificare che 48 CU garantiscano a tutti i programmi del servizio pubblico una qualità tecnica (almeno) “buona”, nel rispetto dei requisiti posti dal nuovo schema di CdS e delle previsioni di cui all’art. 2-*bis*, comma 9, della legge n. 66/2001. A tal riguardo, il rispondente ritiene che 48 CU non rappresentino affatto una quota di capacità trasmissiva adeguata alle esigenze e agli oneri del servizio pubblico, specie con riferimento ai programmi a contenuto musicale.

In merito alla quantificazione della capacità complessiva che la società Concessionaria potrebbe cedere ai fornitori di contenuti indipendenti, un rispondente evidenzia che, alla luce della crescente esigenza di fruire di segnali a natura regionale, il cui interesse è dimostrato sia dagli ascolti dei contenuti regionali RAI sulle altre piattaforme, sia dalla volontà istituzionale di un loro progressivo ulteriore sviluppo, espressa nello schema del nuovo CdS, dove specificatamente è indicato che “*Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione di tutta la propria offerta radiofonica nazionale e locale con elevata qualità del suono*” (art.15 c.9).”, risulterebbe mandatorio per RAI introdurre i contenuti regionali nella rinnovata piattaforma digitale radiofonica DAB, in linea con il proprio mandato di servizio pubblico.

A supporto della propria tesi, il rispondente fa riferimento allo studio di ZYKA, K., già citato dall’Autorità nel testo in consultazione (cfr. nota 22), e ad alcune elaborazioni tecniche per ricalcolare la capacità minima necessaria per garantire la qualità audio necessaria per le varie tipologie di programmi da trasmettere e per le inserzioni dei programmi regionali.

Facendo poi riferimento al documento tecnico sulla “qualità percepita” “*EBU BPN 094 - EBU Subjective Assessment and Objective measurements of DAB+*”, redatto dall’*European Broadcasting Union* (EBU) nell’anno 2009 sulla base di estensive prove di ascolto cui hanno partecipato la maggioranza dei *broadcaster* europei, il rispondente evidenzia quanto segue: un valore di 96 kbit/s offre una qualità di ascolto media “eccellente”; un valore di 64 kbit/s consente, per tutte le tipologie di audio testato, una qualità percepita di livello “buono” (range che va da 60 a 80 punti nei test MUSHRA); al

di sotto di 48 kbit/s la qualità percepita diventerebbe “sufficiente”, ad esempio per le sequenze di parlato. In conclusione, il rispondente ritiene che, se l’obiettivo è quello di garantire che la Concessionaria, quale fornitore di un servizio pubblico, offra la stessa qualità di ascolto anche ai possessori di apparati che non supportano la *version 2* del *codec*, è necessario che possa utilizzare un *bitrate* minimo di almeno 48 kbit/s. Da ciò segue quanto indicato nella risposta al punto successivo, sulla capacità massima cedibile ai fornitori di contenuti indipendenti, sotto determinate condizioni.

Da altro punto di vista, più rispondenti concordano con l’Autorità nel ritenere che le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato non hanno rimosso l’obbligo di cessione di capacità trasmissiva a favore dei fornitori di contenuti indipendenti in capo alla Rai, riconoscendo la legittimità della regolamentazione introdotta dall’Autorità sia in termini di disciplina dell’accesso sia in termini di vigilanza, bensì si sono limitate a censurare il difetto di istruttoria e della motivazione relativa alla quantificazione delle unità che RAI è obbligata a cedere a fornitori di contenuti indipendenti. Le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in questione non riguardano dunque, a giudizio dei suddetti rispondenti, la quantificazione in sé dell’obbligo di cessione della capacità trasmissiva in capo a RAI, che l’Autorità potrebbe anche lasciare immutato rispetto alla precedente quantificazione, sanando i soli vizi di natura procedurale evidenziati.

In ragione di ciò, a parere di un rispondente non si ravvisano impedimenti per l’Autorità anche a confermare l’obbligo in capo a RAI di cessione di 216 CU, come precedentemente previsto. Il rispondente ritiene, invero, che vi siano elementi per ribadire tale obbligo, e, a sostegno della propria tesi, in sede di audizione osserva che, sulla base di rilevazioni effettuate nello scorso mese di settembre, nel *multiplex* DAB di RAI risultano presenti 12 contenuti, con un’occupazione complessiva di 864 CU (in media, 72 CU per ogni programma); secondo quanto riferito dal rispondente, inoltre, RAI diffondeva 15 contenuti (in media 57,6 CU per programma) al tempo in cui è iniziato il contenzioso; tali valori risultano ben al di sopra della soglia delle 36 CU, che il rispondente, sulla base di studi scientifici di settore, ritiene atta a garantire un livello “buono” di qualità di ascolto; in conclusione, il rispondente osserva che, se si parametrano i 12 contenuti presenti attualmente, non solo a 36 CU, ma ad una capacità media solo leggermente inferiore a quella precedente, residuerebbe abbondante capacità per l’obbligo a 216 CU.

Sulla stessa linea, un altro rispondente ritiene assolutamente opportuno che la Concessionaria pubblica sia assoggettata, al pari degli operatori nazionali privati, all’obbligo di *must-carry* ed auspica che lo stesso, eventualmente in misura minore, sia previsto anche per gli operatori di rete locale. Il rispondente evidenzia, al riguardo, che il suddetto obbligo può garantire maggiore parità di condizioni e il rispetto delle direttive europee in materia di accesso. Lo stesso rispondente denuncia, peraltro, un’incalzante disparità tra le risorse assegnate agli operatori privati nazionali, i quali possono offrire ai soci dei consorzi costituiti ai sensi della delibera n. 664/09/CONS solo uno *slot* di capacità

da 72 CU, e le risorse assegnate alla Concessionaria, tali da consentire la diffusione in DAB+ di ben 12 programmi. Tale ampia disponibilità di capacità trasmissiva assegnata alla Concessionaria pubblica avrebbe determinato, a giudizio del rispondente, un'ulteriore distorsione del sistema, non solo in termini di numero di programmi veicolati da un unico operatore, ma anche in termini di qualità audio dei singoli programmi diffusi.

Più soggetti osservano altresì, in sede di audizione, che, ai sensi della delibera n. 664/09/CONS, RAI può effettuare la regionalizzazione dei contenuti stipulando accordi con gli operatori locali, senza impegnare il *multiplex* nazionale per la diffusione dei suddetti programmi. Qualora, pertanto, RAI ritenga che la capacità residua sul proprio *multiplex*, al netto della quota da cedere ai fornitori di contenuti indipendenti, non sia sufficiente, dispone di una concreta possibilità alternativa.

In ragione di tali considerazioni, un rispondente, pur rappresentando la propria preferenza per il mantenimento dell'obbligo di 6 *slot* (da 36 CU l'uno) in capo a RAI, ritiene comunque accettabile la proposta fatta dall'Autorità in consultazione di riduzione dell'obbligo al più a 4 *slot* (144 CU), purché la stessa sia accompagnata da regole precise per la gestione del *multiplex* "esclusivo" concesso alla RAI; in particolare gli *slot* devono essere tutti destinati al mercato e lasciati liberi anche se non utilizzati dai fornitori indipendenti; ciò infatti oltre a garantire il rispetto delle regole previste dalle norme richiamate rappresenta anche un volano per lo sviluppo del mercato in condizioni trasparenti e non discriminatorie sia tra i consorzi privati tra loro che tra consorzi privati e RAI. Il rispondente osserva che, nel breve periodo in cui la Concessionaria ha ottemperato all'obbligo di *must-carry*, essa ha praticato costi di accesso e gestione della diffusione pari a circa il 20% del listino pubblicato dagli operatori nazionali privati; tale pratica commerciale avrebbe attirato un significativo numero di fornitori di contenuti indipendenti, che dopo aver chiesto la cessione di capacità agli operatori nazionali, hanno preferito il servizio offerto dalla Concessionaria.

Un rispondente chiede altresì che, nel rideterminare l'obbligo in capo alla Concessionaria in senso quantitativo, venga previsto un diritto di prelazione a favore dei fornitori di contenuti che avevano stipulato con Rai un contratto di cessione sulla base della precedente offerta di servizio, che la RAI ha disdetto al momento della sentenza del Consiglio di Stato, che tenga conto dell'ordine di arrivo delle domande presentate in quella sede, e, in caso di domande presentate alla stessa data, dando priorità ai soggetti che per primi hanno conseguito il titolo autorizzatorio, come previsto dall'art. 14-bis, punto 8, del Regolamento (delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.).

***Quesito 6.4: "Come valuta il rispondente la proposta di quantificazione in 144 Unità Capacitive dell'obbligo di cessione in capo alla Concessionaria del servizio pubblico, nonché la circostanza che, in tal modo, l'obbligo di cessione verrebbe reso simmetrico rispetto a quello già imposto agli altri operatori di rete nazionali? Il rispondente ha una diversa proposta? Nel caso illustri e motivi dettagliatamente tale***

***differente proposta.***”

Riguardo alla proposta di quantificazione dell’obbligo di cessione in 144 CU, un rispondente ha ritenuto non percorribile l’ipotesi di efficientamento dell’occupazione del *multiplex* RAI DAB+ formulata dall’Autorità nella tabella n. 2 del documento in consultazione e ha, pertanto, proposto una diversa ipotesi di riconfigurazione del *multiplex*, comunque sotto condizioni, che prevede, al momento dell’interruzione della programmazione di Rai Radio 1 per trasmettere i GR regionali, l’applicazione di alcuni criteri di riduzione del *bitrate* dei programmi nazionali rispetto alla situazione attuale. Il rispondente ha evidenziato che, assegnati i *bitrate* minimi per ciascun programma nazionale in linea con la propria ipotesi alternativa e i criteri suddetti, resterebbe a disposizione dei contenuti regionali e, per quanto residua, dei contenuti di fornitori terzi indipendenti, una quota di CU inferiore a quella stimata dall’Autorità (364 CU). In caso di assegnazione a RAI della rete RN1 si avrebbe un numero massimo di GR regionali pari a 12, più un ulteriore contenuto locale (Rai TRST A), il che renderebbe necessario un totale di unità capacitive superiore a quelle che il rispondente ritiene rimangano disponibili, rendendo la rete RN1 inutilizzabile per la diffusione della informazione regionale e, a maggior ragione, per il servizio di cessione della capacità trasmissiva; viceversa, in caso di assegnazione a RAI della rete RN3 si avrebbe un massimo di 6-7 regioni all’interno delle Macro-Aree, per un totale di CU richieste per la programmazione regionale inferiore a quelle prima stimate come disponibili dal rispondente, il che consentirebbe una certa disponibilità di capacità per il trasporto di contenuti indipendenti. In conclusione, il rispondente ha sostenuto che solo qualora venga assegnata a RAI la RN3 sarebbe possibile la decomposizione della rete nazionale in ottica di regionalizzazione dei contenuti e si renderebbe disponibile una quota di capacità trasmissiva da cedere a fornitori di contenuti indipendenti. Considerando la dimensione dei moduli previsti dal *Regolamento DAB*, questa potrebbe collocarsi nell’intorno di 72 CU, quindi inferiore a quella indicata dall’Autorità nel testo in consultazione (144 CU).

In ogni caso, il rispondente evidenzia, in audizione, che la bozza del nuovo Contratto di Servizio, nella versione licenziata dalla Commissione di Vigilanza parlamentare, pone l’accento sulla programmazione regionale (aumentando l’intervallo dedicato alla stessa), nonché sulla programmazione per le minoranze linguistiche, richiedendo inoltre la ritrasmissione (integrale) di canali nazionali esteri “di interesse locale”; tutto ciò porrebbe numerosi oneri aggiuntivi alla società concessionaria, per l’ottemperanza ai quali si richiederebbe, a giudizio del rispondente, l’impiego dell’intera capacità trasmissiva del *multiplex* nazionale della RAI, senza che alcuna capacità possa residuare per i fornitori di contenuti indipendenti. A parere del rispondente, così come i suddetti oneri dovrebbero essere sottoposti, secondo quanto precisato dalla medesima Commissione, alla preventiva verifica della “*disponibilità delle frequenze e risorse*” rispetto alla *mission* del servizio pubblico, allo stesso tipo di verifica dovrebbero essere sottoposti anche gli oneri derivanti dall’obbligo di *must-carry* ai fornitori radiofonici

indipendenti.

In ragione delle argomentazioni sopra riportate, il rispondente chiede che l’Autorità sospenda il procedimento in parola, in attesa che il MIMIT, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 12281/2023, provveda alla riassegnazione, agli operatori RAI ed EuroDAB Italia, dei diritti d’uso delle reti nazionali per il servizio radiofonico digitale DAB+ RN1 e RN3 e che il nuovo Contratto di Servizio sia approvato.

Inoltre, il rispondente chiede all’Autorità di acquisire un parere dal Ministero in merito a quanto rilevato nel contributo della Concessionaria alla presente consultazione, nonché in relazione alle previsioni dello schema di Contratto di Servizio, considerato quanto esposto nella sentenza del Consiglio di Stato, per informare il procedimento in essere.

Un rispondente ritiene che sia opportuno non modificare la norma che regola l’obbligo di *must-carry* già in vigore, in ragione dell’esigenza di assicurare ai nuovi entranti un’apertura del mercato concreta, adeguata ed effettiva. Né, tantomeno, il rispondente ravvisa motivi per cui si possa derogare o suggerire una ridefinizione degli obblighi in capo agli operatori privati nazionali. Da altro punto di vista, il rispondente, stante la disparità che emerge tra i due operatori di rete nazionali nella suddivisione e assegnazione delle capacità trasmissive ai soci delle imprese consortili e dei fornitori di contenuti indipendenti, ritiene opportuno, allo scopo di realizzare un’effettiva trasparenza nella gestione delle capacità trasmissive che compongono i *multiplex* assegnati a ciascun operatore nazionale, proporre all’Autorità l’introduzione, in capo ai suddetti operatori, dell’obbligo di comunicare all’Autorità, almeno con periodicità annuale, l’elenco dei fornitori di contenuti indipendenti cui sono assegnate le capacità trasmissive.

***Quesito 6.5: “Il rispondente ritiene che sia sufficiente per le esigenze del mercato la capacità di trasporto complessiva pari a 432 CU, che si renderebbe disponibile sulle tre reti nazionali per i fornitori di contenuti indipendenti nell’ipotesi sopra descritta di obbligo simmetrico? Il rispondente illustri e motivi dettagliatamente le proprie considerazioni (in particolare nel caso di proposta di riduzione della capacità da rendere disponibile).”***

Un rispondente sostiene che la sentenza 1980/2023 del Consiglio di Stato stabilisce chiaramente, nell’individuazione della quota di capacità trasmissiva da cedere a terzi, la prevalenza dell’esigenza di garantire ai programmi della RAI il raggiungimento degli “*obiettivi del servizio pubblico*”, ai sensi dell’art. 2-*bis*, comma 9, della legge n. 66/2001, e che occorre considerare la “*elevata capacità del suono*”, prevista dall’art. 15, comma 9, dello schema del nuovo CdS, rispetto alle diverse esigenze oggetto del presente quesito. Il rispondente precisa, d’altro canto, che apparirebbe doverosa, anche per quanto disposto dal TAR Lazio con la sentenza 8574/2022, una modulazione (al ribasso) di detta quota nel momento in cui la cessione non fosse giustificata da esigenze di mercato. Il rispondente individua empiricamente la misura del “mercato” cui il quesito si riferisce,

sulla base di quanto riportato al punto 55 del testo in consultazione, laddove emerge che complessivamente 8 fornitori hanno fatto richiesta e sono stati ospitati nelle diverse fasi del mercato. Nell'ipotesi in cui detti fornitori abbiano richiesto un modulo da 36 CU ciascuno, il rispondente osserva che la capacità trasmissiva complessiva da essi occupata sarebbe pari a 288 CU; in tal caso, le "esigenze del mercato" potrebbero essere soddisfatte con le sole quote di *must-carry* dei due Consorzi privati. Nella diversa prospettiva a concedere in cui il mercato sia in "fase di consolidamento e ulteriore sviluppo", ipotizzando una possibile disponibilità condizionata sotto opportune ipotesi, sul *multiplex* della Concessionaria, di circa 72 CU (come sopra descritto), e ipotizzando le disponibilità immutate degli altri due operatori nazionali, si avrebbero 360 CU (72+144+144), corrispondenti a 10 programmi radiofonici ad una qualità minima di 48 kbit/s, che potrebbero rispondere in maniera sufficiente a quella che appare essere la richiesta di mercato, rilevando che risulta inattuabile una ipotesi di "*obbligo di simmetria*", anche tenendo conto delle esigenze asimmetriche degli operatori interessati.

In ogni caso, il rispondente, in sede di audizione, chiede che, nel caso in cui venga disposto per RAI un obbligo di *must-carry*, l'Autorità vigili e verifichi che anche l'obbligo omologo imposto ai privati sia ottemperato, anche in priorità rispetto alla RAI, proprio in virtù degli obblighi che gravano sulla stessa.

Un rispondente rileva che nell'attuale contesto regolamentare e di mercato, in cui risulta ancora in corso l'attività di assegnazione delle frequenze agli operatori di rete locali, non appare rispettoso dell'art. 24 della Legge n. 112/2004 (ove è stabilito che lo sviluppo del DAB debba avvenire come naturale evoluzione del sistema analogico e che debba essere garantito il rispetto del principio del pluralismo, attraverso un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale) che, in alcuni bacini del PNAF DAB di cui alla delibera Agcom n. 286/22/CONS, ci siano concessionari analogici che non potranno transitare al digitale per carenze di frequenze e di capacità trasmissiva, a fronte di un soggetto, RAI, che invece disporrà di capacità trasmissiva in esubero. Il rispondente chiede, pertanto, all'Autorità di prevedere che una parte della capacità trasmissiva soggetta a *must-carry* sia destinata alla diffusione di contenuti locali commerciali e comunitari.

Il rispondente ritiene altresì che la regolamentazione del *must-carry* in esame dovrebbe comprendere anche la definizione dei costi (o quantomeno dei criteri per la determinazione dei costi) di accesso alla capacità trasmissiva dei *multiplex*, per evitare che gli operatori di rete adottino condotte di definizione del prezzo di cessione della capacità volte a scoraggiare l'accesso dei fornitori di contenuti terzi.



**Allegato**

**Elenco dei rispondenti alla consultazione pubblica indetta con delibera n.  
184/23/CONS**

1. AERANTI-CORALLO (\*)
2. Associazione Radio Cusano Campus Italia (\*)
3. DAB ITALIA (\*)
4. Rai Radiotelevisione Italiana (\*)

(\*) Soggetto anche sentito in audizione.